



POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL GESTORE AEROPORTUALE

POLIZZA N° IAV00000xx

Contraente/Assicurato: **Axxxxxx**

Via xxxx

xxxxxxx – xxxx

00000000

Durata della polizza: dalle ore 24.00 del 00.00.201x

alle ore 24.00 del 00.00.201x



Determinazione del premio annuo:

Premio imponibile annuo:	EUR	00000
Imposta 22,25%:	EUR	00000
Premio finito annuo:	EUR	00000

Frazionamento del premio: Axxxxx

La polizza è costituita dalla presente Scheda di Polizza, dalle Norme Comuni a tutte le Sezioni, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dalle Condizioni Speciali di Assicurazione richiamate e dai seguenti Allegati:

- AVN 38B – Nuclear Risks Exclusion Clause (22.07.96)
- AVN 111 – Sanctions and Embargo Clause (01.10.10);

Milano, 14 luglio 2021

La Società

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente

.....

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 2 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o Cose, come definito dalle norme vigenti;

Aeroporto: l'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di Aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico aereo e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione ovvero l'obbligo indennitario assunto dalla Società;

Assistenza aeroportuale: l'attività di assistenza a terra (cd. attività di handling) prestate dall'operatore di handling in un aeroporto a un utente, ai sensi della normativa vigente;

Avvenimento: un sinistro o una serie di sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione, riconducibile a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

Cose: gli oggetti materiali (inclusi locali od edifici) diversi da Aeromobili, e gli animali

Fatturato: l'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione in relazione a servizi aeroportuali descritti nelle condizioni particolari o valore dell'appalto;

Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato;

Gestore aeroportuale: il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare o di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Massimale: il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di Assicurazione;

Polizza: il contratto di Assicurazione;

Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'Assicurazione;

Prodotto: qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta dall'Assicurato, e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi, opere e prestazioni di ogni genere forniti a terzi dall'Assicurato;

RC Prodotti: la responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione a danni derivanti per morte e lesioni personali e perdita, distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili derivanti da difetto del Prodotto verificatosi dopo la sua consegna / riconsegna a terzi o dopo il suo completamento purché nella disponibilità del terzo.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;

Sinistro: il verificarsi del fatto accidentale e dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei Massimali indicati nelle Condizioni Particolari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta nelle Condizioni Particolari, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o danneggiamento di Cose e/o Aeromobili.

L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore all'interno dell'aeroporto. Nel caso di veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile auto, l'assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del massimale della polizza R.C. Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto al tempo del sinistro.

Art. 2 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l' Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;*
- b) *il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- c) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);*
- d) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;*
- e) *tutti coloro i quali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l' Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l' Assicurazione.*

Art. 3 – ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni causati:

- a) *da persone non in rapporto di dipendenza con l' Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;*
- b) *dal Prodotto dopo la consegna a terzi;*
- c) *da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, aree di manovra e sosta o altre infrastrutture o installazioni a meno che non si tratti di ordinaria manutenzione effettuata dall' Assicurato o suoi dipendenti;*
- d) *da impiego di aeromobili, navi o galleggianti da parte dell' Assicurato o suoi preposti;*
- e) *ad Aeromobili che l' Assicurato abbia in custodia;*
- f) *da circolazione di veicoli o natanti soggetti all' assicurazione obbligatoria;*
- g) *da impiego di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;*
- h) *durante lo svolgimento di attività di manutenzione di Aeromobili;*
- i) *da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;*
- j) *da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;*
- k) *da attività connesse ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti;*
- l) *a cose verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;*
- m) *da malfunzionamento di sistemi informatici;*

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 4 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

- n) dalla detenzione e/o dall'impiego di armi e/o esplosivi;
- o) da atti od omissioni di cui l' Assicurato debba rispondere contrattualmente salvo che non si tratti di responsabilità direttamente derivantigli dalla legge;
- p) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
- q) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- r) a cose che l' Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; a maggior precisazione, tale esclusione non è operante comunque per i danni provocati durante le attività derivanti dall'effettuazione dell'attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci
- s) a cose derivanti da incendio di beni dell' Assicurato o che lo stesso detenga;
- t) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti, i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinata, nonché i danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno;
- u) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell' atomo, radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- v) da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da impedimento ed interferenza nell' esercizio del diritto di proprietà in tutta la sua estensione, a meno che detti danni non siano causati o causino caduta, incendio, esplosione, collisione od emergenza determinante anormali manovre dell' aeromobile e che risulti registrata durante il volo. Si precisa tuttavia che la garanzia vale per quelle responsabilità che derivassero all' Assicurato dalle operazioni di manutenzione di apparecchiature svolte dall' Assicurato stesso nell' ambito aeroportuale.

Art. 4 – RISCHI GUERRA ED ASSIMILATI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e delle spese dipendenti da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, atti di ostilità in genere (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativi di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, disordini civili o agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale o intenzionale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, restrizione, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo ad uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o di altra autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
- g) Impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.

Art. 5 - ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA

La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 5 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

Art. 6 – ESCLUSIONE DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- 1) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto;
- 2) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.

La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l'intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti od altrimenti simile alla presente.

Art. 7 – RISCHI ATOMICI

La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Art. 8 – DANNI DA RUMORE E DA INQUINAMENTO

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.

Art. 9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Art. 10 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 11 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 6 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari

Art. 12 - VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione alla Società.

Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato sono ridotti in proporzione, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 13 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'Assicurato deve dare comunicazione, ai sensi dell' art. 1910 Codice Civile, alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio al quale si riferisce la presente polizza.

Art. 14 - VARIAZIONE DELL' ASSICURATO

Nel caso di alienazione della Società assicurata o di parte delle sue attività, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto di assicurazione per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della Società assicurata con una o più altre, il contratto continua con la Società incorporante o quella che risulterà dalla fusione; nel caso di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dall'Assicurato alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell' art. 1913 del C.C.

La denuncia deve contenere:

- a) il luogo e la data del sinistro;*
- b) la narrazione circostanziata del fatto con l'indicazione delle cause e dei danni;*
- c) il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni.*

L'Assicurato deve poi fare seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi e collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI DIFESA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L' Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L' Assicurato deve astenersi inoltre dall' effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 7 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

senza il preventivo consenso della Società. La Società ha il diritto di rivalersi sull' Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Le spese di difesa sono a carico della Società nel limite del quarto del massimale applicabile al danno a cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese di difesa verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

Art. 18 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto previsti dalla presente polizza come pure nel caso previsto dall'art. 1896 Codice Civile, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per i conteggi ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 19 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia anticipato dalla Società.

Art. 20 – LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E COMPETENZA TERRITORIALE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad esse strettamente connessa, la giurisdizione applicabile è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 21 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L' Assicurato decade da ogni diritto:

- se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Se l'inosseranza del presente 'obbligo è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Milano, 14 luglio 2021

La Società

Il Contraente

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

.....

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 8 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – ATTIVITA' DELL'ASSICURATO - RISCHI COPERTI

L'Assicurazione è prestata, nei termini previsti dalle Condizioni Generali che precedono, in relazione ai servizi ed attività svolti dall'Assicurato all'interno del sedime dell'aeroporto di xxxxxxxx descritti e disciplinati nell'apposita convenzione stipulata con ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e contenuti nelle informazioni/questionario consegnati alla Società.

L'assicurazione comprende, inoltre, nell'ambito delle attività di cui alla concessione governativa, la responsabilità civile derivante alla società XXXXZZZZ: dalla sua qualità di committente di:

- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di quelli derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste ed installazioni eseguiti nell'aeroporto sopra descritto;
- servizi o attività oggetto dell'assicurazione in tutto o in parte subconcessi a terzi.

Resta inteso che nei casi di cui sopra la Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti degli appaltatori e/o dei subconcessionari.

Art. 2 – CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 3 delle Condizioni Generali l'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile auto all'interno dell'aeroporto. L'assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del massimale della polizza R.C. Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora, invece, la polizza R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto al tempo del sinistro.

Per quanto concerne i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore non soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile auto all'interno dell'aeroporto, l'assicurazione opererà a primo rischio, ferme le franchigie ordinarie di polizza.

Art. 3 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni verificatisi all'interno dell'aeroporto in cui l'Assicurato svolge l'attività per cui è prestata l'Assicurazione.

Tuttavia in relazione ai danni coperti dalla presente polizza e riconducibili alla R.C. prodotti, l'assicurazione vale per i danni in qualunque luogo verificatisi purché derivanti da attività svoltesi all'interno dell'aeroporto sopra indicato.

Art. 6 – ESTENSIONI

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali e dall'art. 1 delle Condizioni Particolari, si dichiara che l'assicurazione comprende anche i danni:

- a) Causati da dipendenti e/o soci di Cooperative od altre ditte che svolgano per conto dell'assicurato servizi di pulizia, facchinaggio od altri servizi analoghi all'interno dell'aeroporto
- b) Causati durante l'espletamento del servizio di sgombero neve effettuato all'interno dell'aeroporto;
- c) A veicoli sotto carico e scarico, nonché veicoli e motoveicoli di terzi e/o dipendenti all'interno della cinta aeroportuale;
- d) Verificatisi all'interno dei parcheggi aperti al pubblico con esclusione dei danni da circolazione;
- e) Materiali e diretti cagionati durante l'effettuazione dei seguenti servizi svolti da personale qualificato: Assistenza aeroportuale, Servizio Antincendio;
- f) Attività di catering da parte dell'assicurato oppure commissionato a società esterne;
- g) Cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato ma che svolgono tirocinio presso l'aeroporto;
- h) RC personale e diretta di quadri, dirigenti e dipendenti nonché tutti coloro che svolgono attività per conto del contraente;
- i) Derivanti dall'utilizzo di armi da parte del personale dell'assicurato addetto al servizio di sicurezza;
- j) Cagionati da dolo dei dipendenti e preposti dell'Assicurato

Art. 7 – ESCLUSIONE ATTI TERRORISTICI DI CUI ALL'US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002 (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui all' US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA), l' Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell' esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 8 - MASSIMALE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese del massimale di:

- € x.000.000,00 (per avvenimento ma per evento ed in aggregato annuo per i danni da R.C. Prodotto, con i seguenti sottolimiti:
- € xxxx
- €.xxxxx
- € xxxxx

Il massimale ed i sottolimiti di cui sopra restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità dell' Assicurato e di uno o più Assicurati congiunti.

Art. 9 - FRANCHIGIE

L'assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

- € xx.000,00 (xxxxa/00) per ciascun danno ad aeromobile;
- € xxx0,00 (xxxx) per ciascun danno a cose e animali

Art.10 – PERIODO DI ASSICURAZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l'Assicurazione inizia dalle ore 24.00 del xxx xxxx 201X e termina alle ore 24.00 del xxx xxxxx 201X.

Art. 11 – Conteggio del Premio

Il Premio dovuto a fronte della presente Polizza, ammonta a EUR XXXX come risulta dal seguente conteggio:

Milano 14 luglio 2021.

La Società
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente

.....

Clausole da approvare specificatamente per iscritto:

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, debitamente informato, approva specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 13 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
- Art. 14 - VARIAZIONE DELL' ASSICURATO
- Art. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO
- Art. 20 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E COMPETENZA TERRITORIALE
- Art. 21 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Il presente contratto è redatto in lingua italiana. Tuttavia, le parti concordano di utilizzare alcune clausole tipiche del mercato assicurativo in lingua inglese, dichiarando di comprenderne pienamente il contenuto.

Allegato 1) AVN 38B NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

Allegato 2) AVN111 Sanctions and Embargo Clause
--

Il Contraente

.....

Il Contraente / Assicurato dichiara di aver preso visione della nota informativa privacy ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR relativa alla tutela dei dati personali.

Il Contraente

.....

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo prestando particolare attenzione alle clausole contenute: decadenza, nullità, limitazioni di garanzia ovvero oneri a carico del Contraente, evidenziate in corsivo ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni.

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 11 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Allegato 1

NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

(1) *This Policy does not cover:*

- (i) *loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss*
- (ii) *any legal liability of whatsoever nature*

directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- (a) *the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;*
 - (b) *the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;*
 - (c) *ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.*
- (2) *It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include:*
- (i) *depleted uranium and natural uranium in any form;*
 - (ii) *radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.*
- (3) *This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:*
- (i) *the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or*
 - (ii) *any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or*
 - (iii) *the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.*
- (4) *Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:*
- (i) *in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;*
 - (ii) *this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;*

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 12 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

<u>Emitter</u> <u>(IAEA Health and Safety Regulations)</u>	<u>Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination</u> <u>(Averaged over 300 cm²)</u>
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm ² (10 ⁻⁴ microcuries/cm ²)
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm ² (10 ⁻⁵ microcuries/cm ²)

(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN 38B 22.7.96

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 13 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Allegato 2

Sanctions and Embargo Clause

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

- 1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.*
- 2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.*
- 3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.*

AVN 111 01.10.10

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 14 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Software Affirmation Clause

1. Subject to Policy terms, conditions, limitations and exclusions, to the extent coverage is afforded under this Policy, in respect of claims caused by the use of or inability to use Software, coverage shall be afforded in accordance with the limit of Insurers' liability as stated in this Policy.

2. No additional limit(s) of coverage shall be conferred by paragraph 1 of this Clause.

3. For the purposes of this Clause, Software shall mean programs, source codes, scripts, applications and other operating information used to instruct computers to perform one or more task(s).

LMA5450

5 October 2020

ELECTRONIC DATA EVENT LIABILITY EXCLUSION

This Policy excludes:

(1) any form of mental injury, mental anguish, shock or fright, unless resulting from corporeal injury, caused by: (a) a delay in, cancellation of or non-provision of air transportation and associated services;

(b) unauthorised access to and/or use of a person's or organisation's confidential, proprietary or personal information;

(2) Property Damage to Electronic Data

arising out of a Data Event.

However, this exclusion shall not apply to such liability otherwise covered by the operative section(s) of this Policy caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

As used herein:

"Data Event" means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Electronic Data.

"Electronic Data" means information, facts or programs stored as or on, created or used on, or transmitted to or from computer software, including systems and applications software, hard or floppy disks, CD-ROMs, tapes, drives, cells, data processing devices or any other media which are used with electronically controlled equipment. Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

LIIBA AVIATION 12.09.2019

Data Event Clause

This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event.

Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data.

Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person's or organisation's confidential, proprietary or personal information.

This exclusion does not apply to:

1. physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or

2. bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or

3. bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured's aviation operations caused other than by an aircraft accident. i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and

ii. Data shall not be considered as tangible property.

Within sub-paragraph 3:

4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).

Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN124 16.02.2018

Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I **“Dati Personali”** identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 18 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori.

Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy - Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativaprivacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.

Responsabilità Civile verso Terzi – Rischi Aeronautici

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AIG Europe S.A.

Prodotto: RCT Aeronautica

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: i00146

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi – Rischi Aeronautici copre la responsabilità civile di soggetti che svolgono attività all'interno di siti aeroportuali od aeronautici in genere.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile verso Terzi – Rischi Aeronautici: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato sino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

morte o lesioni personali

perdita, distruzione o deterioramento di cose

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività svolte dall'assicurato stesso e richiamate nelle Condizioni Particolari di Assicurazione

L'ammontare della somma assicurata cambia in base alle scelte dal Contraente ed è indicato nel frontespizio di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ La responsabilità civile per danni cagionati da prodotti fabbricati dall'Assicurato;
- ✗ La responsabilità civile per danni occorsi a persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ✗ La responsabilità civile per danni cagionati da aeromobili di proprietà o in uso da parte dell'Assicurato;
- ✗ I danni da circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- ✗ I danni a beni di proprietà dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Danni cagionati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti o preposti;
- ! Danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato;
- ! I danni a terzi cagionati da incendio di cose di proprietà o in uso da parte dell'Assicurato;
- ! I danni derivanti da atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere contrattualmente;
- ! I danni dipendenti da rischi guerra o

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 20 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

assimilati

- ! I danni connessi al cambio di data ed assimilati;
- ! I danni derivanti da presenza di amianto, da contaminazione radioattiva, rumore o, vibrazioni, nonché da inquinamento e contaminazione o da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
- ! Le richieste di risarcimento attinenti a cittadini, società o governi di Paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni verificatisi all'interno dei siti aeronautici nei quali l'Assicurato svolge l'attività per cui è prestata l'Assicurazione ad esclusione dei Paesi inclusi nella lista dei Paesi sanzionati dall'OFAC



Che obblighi ho?

- Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare immediatamente alla Società ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso alla Società circa l'esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio al quale si riferisce la polizza;
- Obbligo di fare denuncia di ciascun sinistro entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C;
- Obbligo di fornire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- Obbligo di non riconoscere alcuna responsabilità, di non effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il preventivo consenso della Società;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;



Quando e come devo pagare?

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se non vengono pagati il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio (o ciascuna rata nella quale questo viene frazionato) deve essere versato nei termini convenuti all'intermediario al quale è affidata la gestione del contratto di assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

L'Assicurazione, raggiunta la data di scadenza indicata nel frontespizio di polizza cessa la sua validità non essendo previsto il suo tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione è prestata per il periodo indicato in polizza e non viene tacitamente rinnovata.

Non è, pertanto, necessaria alcuna disdetta dal contratto.



Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi Aeronautica



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

-Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
-Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
-Codice ISVAP impresa D947R
-Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
-Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
-Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 23 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 129%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (2018 Group Solvency and Financial Condition Report)

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione vale per quei sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 24 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Interruzioni o sospensioni di attività	L'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Assicurati Aggiunti e Pluralità di Assicurati	I soggetti di seguito elencati sono considerati Assicurato Congiunto: k) il Committente dell'opera ed i suoi dipendenti; l) in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera quali ad esempio gli appaltatori, i subappaltatori e gli altri soggetti che svolgono attività inerenti l'appalto. Ciascun Assicurato Congiunto è considerato terzo nei confronti dell'Assicurato e degli altri assicurati congiunti; l'Assicurato a sua volta, è terzo nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto. Non sono considerati terzi le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o l'Assicurato Congiunto che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Ai fini della presente garanzia l'Assicurato ed ogni Assicurato Congiunto sono considerati come se avessero stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso superare l'importo del massimale previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Committenza lavori	Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati in quanto - tali lavori - siano regolarmente appaltati a terzi. La presente condizione particolare opera esclusivamente per danni

xxxxxxx - Polizza N° IAV00000xx - Pagina 25 di 34

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

	cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale.
Rischi Guerra ed Assimilati	Danni causati da: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d'usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale; f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato. L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose e/o aeromobili sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.



Che cosa non è assicurato?

Dall'Assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni causati:

- w) da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori subordinati;
- x) dal Prodotto dopo la consegna a terzi;
- y) da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, aree di

manovra e sosta o altre infrastrutture o installazioni a meno che non si tratti di ordinaria manutenzione effettuata dall' Assicurato o suoi dipendenti;

- z) da impiego di aeromobili, navi o galleggianti da parte dell' Assicurato o suoi preposti;
- aa) ad Aeromobili che l' Assicurato abbia in custodia salvo nel caso in cui, previa comunicazione da inviare alla Società, l' Assicurato abbia in temporanea custodia gli aeromobili per urgenti necessità relative ad interventi di riparazione e/o controlli effettuati da terzi. La Società potrà eventualmente, ricevute le necessarie informazioni e dopo aver valutato l'aggravamento del rischio, richiedere un premio aggiuntivo. Restano comunque esclusi tutti i danni agli aeromobili in relazione agli interventi sopra citati effettuati da terzi.
- bb) da circolazione di veicoli o natanti soggetti all' assicurazione obbligatoria;
- cc) da impiego di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;
- dd) agli aeromobili affidati all' Assicurato per riparazione tecnica e/o meccanica e durante lo svolgimento di attività di manutenzione di Aeromobili;
- ee) da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
- ff) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
- gg) da attività connesse ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti;
- hh) a cose verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
- ii) da malfunzionamento di sistemi informatici;
- jj) dalla detenzione e/o dall'impiego di armi e/o esplosivi;
- kk) da atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere contrattualmente salvo che non si tratti di responsabilità direttamente derivantigli dalla legge;
- ll) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
- mm) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- nn) a cose che l' Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; a maggior precisazione, tale esclusione non è operante comunque per i danni provocati durante le attività derivanti dall'effettuazione dell'attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci
- oo) a cose derivanti da incendio di beni dell' Assicurato o che lo stesso detenga;
- pp) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti, i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinata, nonché i danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno;
- qq) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell' atomo, radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- rr) da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da impedimento ed interferenza nell' esercizio del diritto di proprietà in tutta la sua estensione, a meno che detti danni non siano causati o causino caduta, incendio, esplosione, collisione od emergenza determinante anormali manovre dell' aeromobile e che risulti registrata durante il volo. Si precisa tuttavia che la garanzia vale per quelle responsabilità che derivassero all' Assicurato dalle operazioni di manutenzione di apparecchiature svolte dall' Assicurato stesso nell' ambito aeroportuale;
- ss) da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia guerra dichiarata o meno) guerra civile,

ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; tt) da sciopero, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; uu) da azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o religioso, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; vv) da atti dolosi e gli atti di sabotaggio; ww) da confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo ed uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale; xx) da dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito); yy) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; zz) da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà; aaa) dalla presenza di amianto; bbb) in connessione al cambio di data	Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.
---	---



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel Certificato di Assicurazione. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.
--



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell' art. 1913 del C.C. La denuncia, da inviare via e-mail o per posta al seguente indirizzo:
--	---

	AIG Europe SA Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia. deve contenere: a) il luogo e la data del sinistro; b) la narrazione circostanziata del fatto con l'indicazione delle cause e dei danni; c) il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni. L'Assicurato deve poi fare seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi e collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità
	Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in

	nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Nei casi di recesso dal contratto previsti dalla presente polizza come pure nel caso previsto dall'art. 1896 Codice Civile, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per i conteggi ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione della polizza.
 Come posso disdire la polizza?	
Recesso	Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, salvo che il premio sia convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di

	premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Risoluzione	Non sono previste ipotesi di risoluzione del contratto
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a coloro che siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un danno accidentale in relazione all'attività aeronautica descritta nelle Condizioni di Polizza.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: la quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,50%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che

	agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com .
All'IVASS	Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari. Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS. Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente. Di seguito i recapiti dell'IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html . Il nuovo reclamo dovrà contenere:

	a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.
AI Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.

	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/. Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	